

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 117

37° anno

28 aprile 1994

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario</u>	<u>Pagina</u>
	<b>I Comunicazioni</b>	
	<b>Commissione</b>	
94/C 117/01	ECU.....	1
94/C 117/02	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione .....	2
94/C 117/03	Avviso di apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni in talune regioni tedesche di cemento Portland originario della Polonia, della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca .....	3
94/C 117/04	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo [prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93] .....	4
94/C 117/05	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo [prorogato, per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93] .....	5
	<b>II Atti preparatori</b>	
	<b>Commissione</b>	
94/C 117/06	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente la riconversione di terre attualmente destinate ai seminativi alla produzione estensiva di bestiame in Portogallo .....	6

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario <i>(segue)</i>	Pagina
	<b>Rettifiche</b>	
94/C 117/07	Rettifica della gara di appalto aperta «Studi del trasporto» (GU n. C 78 del 15. 3. 1994) . . . . .	8

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU <sup>(1)</sup>

27 aprile 1994

(94/C 117/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	39,7894	Dollaro USA	1,15424
Corona danese	7,60584	Dollaro canadese	1,58731
Marco tedesco	1,93219	Yen giapponese	118,598
Dracma greca	283,931	Franco svizzero	1,64883
Peseta spagnola	157,946	Corona norvegese	8,39707
Franco francese	6,63836	Corona svedese	9,02890
Sterlina irlandese	0,790465	Marco finlandese	6,27905
Lira italiana	1858,63	Scellino austriaco	13,5934
Fiorino olandese	2,17158	Corona islandese	82,3202
Scudo portoghese	198,598	Dollaro australiano	1,61319
Sterlina inglese	0,765815	Dollaro neozelandese	2,01262
		Rand sudafricano	4,13217

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione**

(94/C 117/02)

[Stabiliti il 26 aprile 1994 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl
<b>R I</b>		<b>A I</b>	
Heraklion	nessuna quotazione	Atene	nessuna quotazione
Patrasso	nessuna quotazione	Heraklion	nessuna quotazione
Requena	nessuna quotazione	Patrasso	nessuna quotazione
Reus	nessuna quotazione <sup>(1)</sup>	Alcázar de San Juan	nessuna quotazione
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione <sup>(1)</sup>	Almendralejo	nessuna quotazione
Bastia	nessuna quotazione	Medina del Campo	nessuna quotazione <sup>(1)</sup>
Béziers	3,082	Ribadavia	nessuna quotazione
Montpellier	3,059	Vilafranca del Penedès	nessuna quotazione
Narbonne	3,069	Villar del Arzobispo	nessuna quotazione <sup>(1)</sup>
Nîmes	3,120	Villarrobledo	nessuna quotazione <sup>(1)</sup>
Perpignan	2,980	Bordeaux	nessuna quotazione
Asti	nessuna quotazione	Nantes	nessuna quotazione
Firenze	nessuna quotazione	Bari	nessuna quotazione
Lecce	nessuna quotazione	Cagliari	nessuna quotazione
Pescara	nessuna quotazione	Chieti	nessuna quotazione
Reggio Emilia	nessuna quotazione	Ravenna (Lugo, Faenza)	nessuna quotazione
Treviso	nessuna quotazione	Trapani (Alcamo)	nessuna quotazione
Verona (per i vini locali)	nessuna quotazione	Treviso	nessuna quotazione
Prezzo rappresentativo	3,075	Prezzo rappresentativo	nessuna quotazione <sup>(1)</sup>
<b>R II</b>			
Heraklion	nessuna quotazione		
Patrasso	nessuna quotazione		
Calatayud	nessuna quotazione		
Falset	nessuna quotazione		
Jumilla	nessuna quotazione <sup>(1)</sup>		
Navalcarnero	nessuna quotazione <sup>(1)</sup>		
Requena	nessuna quotazione		
Toro	nessuna quotazione		
Villena	nessuna quotazione <sup>(1)</sup>		
Bastia	nessuna quotazione	<b>A II</b>	
Brignoles	nessuna quotazione	Rheinfalz (Oberhaardt)	38,565
Bari	nessuna quotazione	Rheinhessen (Hügelland)	41,033
Barletta	nessuna quotazione	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione
Cagliari	nessuna quotazione	Prezzo rappresentativo	40,264
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	nessuna quotazione		
Prezzo rappresentativo	nessuna quotazione		
	ECU/hl	<b>A III</b>	
		Mosel-Rheingau	nessuna quotazione
<b>R III</b>		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione <sup>(1)</sup>
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	49,911	Prezzo rappresentativo	nessuna quotazione

<sup>(1)</sup> Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

**Avviso di apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni in talune regioni tedesche di cemento Portland originario della Polonia, della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca**

(94/C 117/03)

La Commissione ha ricevuto una denuncia nella quale si afferma che esistono pratiche di dumping sulle importazioni in alcune regioni della Germania di cemento Portland originario della Polonia, della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca con conseguente pregiudizio per l'industria comunitaria del settore.

**Denuncia**

La denuncia è stata presentata dal Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, a nome della quasi totalità dei produttori che hanno sede nelle seguenti regioni tedesche: Berlino, Brandeburgo, Meclenburgo-Pomerania, Sassonia, Sassonia-Anhalt, Turingia, Baviera e Baden-Württemberg (denominate in appresso «il mercato interessato»).

**Industria comunitaria**

I produttori tedeschi a nome dei quali è stata presentata la denuncia affermano di vendere la maggior parte della loro produzione di cemento Portland sul mercato interessato. Sostengono inoltre che la domanda per il prodotto in questione sul mercato interessato non è soddisfatta, se non in misura trascurabile, da produttori situati in altre parti della Comunità.

Si sostiene che, date le circostanze eccezionali sopracitate, la Comunità dovrebbe essere divisa in due o più mercati concorrenziali distinti per la produzione in questione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

Di conseguenza, ai fini della presente procedura, l'industria comunitaria che presumibilmente ha subito un pregiudizio si compone unicamente dei produttori che operano sul mercato interessato.

**Prodotto**

Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di pratiche di dumping è il cemento Portland diverso dal cemento bianco, artificialmente colorato o meno <sup>(2)</sup>.

**Denuncia di dumping**

**— Valore normale**

Nella denuncia si afferma che le vendite sui mercati nazionali dei tre paesi esportatori, essendo state realizzate a prezzi inferiori al costo effettivo di produzione, non sono state effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali. Il ricorrente ha pertanto costruito il valore

normale in base ai costi dei materiali e al costo di produzione, in funzione delle informazioni disponibili in materia di manodopera diretta e di altri costi di produzione nei paesi interessati. A tali costi sono stati aggiunti gli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e un margine di profitto per i produttori del settore.

**— Prezzi all'esportazione**

Il ricorrente ha calcolato i prezzi all'esportazione delle importazioni oggetto delle presunte pratiche di dumping utilizzando le offerte di importazione.

I margini di dumping così valutati e denunciati dal ricorrente sono significativi per ciascuno dei paesi esportatori interessati.

**Denuncia di pregiudizio**

Il ricorrente afferma, fornendo sufficienti elementi di prova, che la quasi totalità delle importazioni nella Comunità del prodotto in questione originario dei paesi esportatori interessati è destinata alla Germania. Il ricorrente asserisce inoltre che le importazioni si concentrano sul mercato tedesco a causa dell'elevato costo del trasporto del prodotto in questione verso altre parti della Comunità. Ne consegue, secondo il ricorrente, che il prodotto in questione arreca un pregiudizio ai produttori comunitari che rappresentano praticamente l'intera produzione di cemento Portland nel mercato interessato.

Il ricorrente sostiene che le importazioni sul mercato tedesco del prodotto oggetto delle presunte pratiche di dumping originario dei paesi interessati sono aumentate complessivamente da 2 517 000 t circa nel 1991 a quasi 4 100 000 t nel 1992. La corrispondente quota di mercato sarebbe passata dal 14,3 % nel 1991 al 20,5 % nel 1992.

Si afferma inoltre che, a causa delle pratiche di dumping, i prezzi di vendita del prodotto sul mercato interessato erano inferiori di un margine massimo del 38 % ai prezzi praticati dai produttori che hanno presentato la denuncia.

Secondo la denuncia gli effetti delle importazioni oggetto di dumping si sono manifestati con la perdita della quota di mercato dei produttori tedeschi, che è scesa dal 79,3 % nel 1991 al 71,9 % nel 1992, nonché una considerevole riduzione della forza lavoro e una flessione dei profitti nel 1992.

Si afferma pertanto che il pregiudizio arrecato ai produttori tedeschi dalle importazioni oggetto di dumping sul mercato interessato è notevole.

<sup>(1)</sup> GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Si asserisce che il prodotto in questione rientra nel codice NC 2523 29 00.

**Procedura**

Avendo deciso, previa consultazione, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di una procedura, la Commissione ha iniziato un'inchiesta in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

Le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni per iscritto, in particolare rispondendo al questionario loro inviato e allegando prove a sostegno. La Commissione sentirà inoltre le parti che ne avranno fatto richiesta, purché dimostrino di poter essere interessate dall'esito della procedura.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento suddetto.

**Termine**

Le informazioni relative al caso in esame, le argomentazioni in materia di dumping e di pregiudizio o altre informazioni pertinenti, nonché eventuali domande di audizione devono essere inviate per iscritto alla Commissione delle Comunità europee, direzione generale «Rela-

zioni economiche esterne» (Divisione I-C-2), rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles <sup>(1)</sup>, entro i trenta giorni successivi alla data alla quale è stata ricevuta la lettera oppure, per le parti notoriamente interessate, al più tardi entro trenta giorni dalla data alla quale è stata ricevuta la lettera che accompagna il questionario. La lettera si ritiene ricevuta sette giorni dopo la data di invio. Le parti che non abbiano ricevuto il questionario possono farne richiesta entro due settimane dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tutti i questionari, compresi quelli richiesti dopo la scadenza del termine fissato, devono essere inviati, debitamente compilati, all'indirizzo sopra indicato entro quarantacinque giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso.

Se le informazioni e le argomentazioni richieste non dovessero pervenire in forma adeguata entro il termine sopra specificato, le autorità della Comunità possono elaborare conclusioni provvisorie o definitive in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

<sup>(1)</sup> Telex COMEU B 21877; telefax (32-2) 295 65 05.

**Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo [prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93]**

(94/C 117/04)

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90 <sup>(1)</sup>, prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93 <sup>(2)</sup>, la Commissione comunica che gli importi fissi a dazio nullo ripresi in appresso, applicabili per il periodo 1° gennaio 1994-30 giugno 1994, sono esauriti:

Numero d'ordine	Designazione delle merci	Origine	Importi fissi a dazio nullo	Data di esaurimento
10.0420	Concimi minerali o chimici	Ucraina	2 536 000 ECU	28. 3. 1994
10.0630	Legno compensato	Malaysia	45 150 m <sup>3</sup>	5. 4. 1994

Per le importazioni che superano tali importi, vengono riscossi i dazi normali previsti dalla tariffa doganale comune.

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

**Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo [prorogato, per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93]**

(94/C 117/05)

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3831/90 <sup>(1)</sup>, prorogato, per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93 <sup>(2)</sup>, la Commissione comunica che i massimali tariffari comunitari seguenti, applicabili per il periodo 1° gennaio 1994-30 giugno 1994, sono stati raggiunti:

Numero d'ordine	Designazione delle merci	Origine	Importo del massimale (ecu)
10.0250	Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti	Cina	347 500
10.0480	Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci — di polimeri di etilene	Tailandia Malaysia	2 414 500 2 414 500
10.0670	Calzature con tomaia di cuoio	Pakistan	2 205 000
10.0720	Vasellame e oggetti per uso domestico, di porcellana	Sri Lanka	441 000
10.0740	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di maiolica	Brasile	579 000
10.1110	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo — Parti Diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; diodi emettitori di luce Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici	Tailandia	2 894 500
10.1263	Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili	Cina	1 215 500

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente la riconversione di terre attualmente destinate ai seminativi alla produzione estensiva di bestiame in Portogallo**

(94/C 117/06)

COM(94) 114 def. — 94/0100(CNS)

*(Presentata dalla Commissione l'8 aprile 1994)*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che oltre un milione di ettari situati in parecchie regioni del Portogallo sono stati collettivizzati nel quadro della «Reforma agraria»; che gran parte di tali superfici è stata o sta per essere redistribuita agli ex proprietari o ai loro eredi; che prima della collettivizzazione una parte di dette superfici era destinata all'allevamento di bestiame; che a seguito della collettivizzazione le terre sono state ampiamente utilizzate per la produzione di seminativi; che la riconversione delle superfici all'attività agricola tradizionale, ossia l'allevamento estensivo di bovini e/o ovini/capri, auspicata dal Portogallo per le regioni interessate, presuppone, per non compromettere la vitalità delle aziende, l'esistenza di un numero sufficiente di diritti al premio, quali sono previsti dalle disposizioni dell'articolo 4d del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, e dell'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(2)</sup>; che occorre consentire al Portogallo la realizzazione di un programma di riconversione di dette superfici, mettendo a sua disposizione una riserva nazionale specifica di diritti al premio; che, per non perturbare la situazione del mercato in Portogallo, occorre limitare il numero massimo di unità di bestiame adulto (UBA) che possono essere oggetto del programma di riconversione;

considerando che il processo di collettivizzazione delle terre, in rapporto alla sua natura e alla sua dimensione, ha condizionato nelle regioni interessate tutta l'attività agricola e quindi tutte le aziende; che è quindi opportuno includere tutte le superfici situate nelle regioni collettivizzate fra quelle ammissibili al programma di riconversione;

considerando che è opportuno limitare la partecipazione al programma di riconversione ai produttori, le cui parcelle sono situate, totalmente o in parte, nelle regioni oggetto della collettivizzazione, purché soddisfino talune condizioni e si impegnino a riconvertire dette parcelle alla produzione estiva di bestiame conformemente a un tasso di carico massimo per ettaro convertito e secondo un piano di riconversione approvato dalle autorità competenti;

considerando che i bovini maschi provenienti dall'allevamento delle nuove vacche nutrici nel quadro del programma di riconversione devono anche poter beneficiare del premio speciale previsto dall'articolo 4b del regolamento (CEE) n. 805/68, senza che sia recato pregiudizio agli attuali produttori; che è quindi opportuno che una parte dei diritti al premio derivanti dalla trasformazione dei seminativi riconvertiti all'allevamento di vacche nutrici sia destinata ad aumentare il massimale regionale di premi contemplato da detto regolamento;

considerando che, per evitare abusi, è opportuno limitare il trasferimento e la cessione di diritti ottenuti in virtù della riconversione e prevede sanzioni, se il produttore non rispetta i propri impegni;

considerando che il programma di riconversione deve essere limitato dal tempo e occorre quindi prevedere che, al termine del programma, la riserva specifica istituita dal presente regolamento e i diritti non ancora assegnati siano soppressi;

considerando che i seminativi riconvertiti all'allevamento estensivo di bestiame non devono più poter beneficiare di pagamenti compensativi nel quadro del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93 (GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7).

<sup>(2)</sup> GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 233/94 (GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 9).



30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi <sup>(1)</sup>; che è quindi opportuno assimilare tali terre ai pascoli permanenti di cui all'articolo 9 del suddetto regolamento e detrarre dalla superficie di base regionale del Portogallo la superficie totale delle terre riconvertite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il Portogallo è autorizzato a realizzare, in un periodo di otto anni, nelle regioni elencate nell'allegato, un programma di riconversione di superfici attualmente destinate ai seminativi alla produzione estensiva di bestiame nei limiti di 200 000 ha.

#### Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4f del regolamento (CEE) n. 805/68 e dell'articolo 5 ter del regolamento (CEE) n. 3013/89, è assegnata al Portogallo una riserva nazionale autonoma specifica (in appresso denominata «riserva specifica»), comprendente un numero globale di diritti al premio per vacca nutrice ai sensi dell'articolo 4d del regolamento (CEE) n. 805/68 e/o per pecora ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 (in appresso denominati «diritti al premio»), equivalente a 100 000 unità di bestiame adulto (UBA).

Ai fini del presente regolamento, la conversione di UBA in diritti al premio si effettua in base alla tabella di conversione che figura all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie <sup>(2)</sup>. A tal uopo si tiene conto delle vacche nutrici nonché degli ovini e/o dei caprini che saranno oggetto di una domanda di partecipazione al programma di riconversione.

#### Articolo 3

1. I diritti al premio compresi nella riserva specifica sono assegnati agli imprenditori, le cui superfici agricole sono totalmente o in parte utilizzate per la produzione di seminativi di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1765/92.

Sono ammissibili soltanto le parcelle:

- situate nelle regioni elencate nell'allegato,
- per le quali i produttori hanno beneficiato di pagamenti compensativi previsti dal regolamento (CEE) n. 1765/92,

— e che sono oggetto di un programma di riconversione alla produzione estensiva di bestiame.

2. L'assegnazione di diritti è subordinata alla condizione che il carico, calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 4g, paragrafi da 1 a 3 del regolamento (CEE) n. 805/68, sulle superfici dichiarate sia pari o inferiore a 0,5 UBA per ettaro.

3. Per ogni ettaro convertito alla produzione estensiva di bestiame viene assegnato un numero di diritti al premio equivalente a 0,5 UBA. Tuttavia, nel caso di una riconversione di superfici all'allevamento di vacche nutrici, il numero di diritti al premio per vacca nutrice è ridotto del 25 %; i diritti non assegnati derivanti da detta riduzione vengono aggiunti al rispettivo massimale regionale di cui all'articolo 4b, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 805/68.

#### Articolo 4

Per ottenere diritti al premio, ciascun imprenditore deve presentare una domanda in cui è precisato, in particolare, il tipo di diritti richiesti e corredata:

- a) da un piano di sviluppo della produzione estensiva di vacche nutrici e/o ovini e/o caprini, che consenta all'autorità competente di concludere che la riconversione sarà realizzata entro il termine previsto ed è rispettato il carico massimo di cui all'articolo 3, paragrafo 2;
- b) dall'impegno di abbandonare i seminativi su superfici che si dichiarano destinate alla produzione estensiva di bestiame;
- c) da una dichiarazione in cui viene preso atto delle condizioni di assegnazione dei diritti al premio.

#### Articolo 5

In base alle domande presentate, le competenti autorità decidono il numero dei diritti al premio da assegnare e ne informano i richiedenti ogni anno, al più tardi due mesi precedenti il primo giorno del primo periodo di inoltro delle domande di premio previsto dal Portogallo per le vacche nutrici e/o gli ovini e/o i caprini.

#### Articolo 6

1. I diritti al premio assegnati ai sensi del presente regolamento vengono aggiunti ai diritti già detenuti dal beneficiario e sono disciplinati dalle relative disposizioni previste, rispettivamente, dal regolamento (CEE)

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 231/94 (GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 (GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26).

n. 805/68 e dal regolamento (CEE) n. 3013/89. Tuttavia, tali diritti non possono essere trasferiti né ceduti temporaneamente a titolo dei cinque anni (o campagne) successivi alla data della loro assegnazione.

2. Se le superfici che sono oggetto di una domanda di assegnazione di diritti non sono riconvertite conformemente al piano di sviluppo di cui all'articolo 4, lettera a), i diritti assegnati per dette superfici vengono revocati e riversati alla riserva specifica.

#### Articolo 7

Al termine dell'ottavo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, i diritti al premio non assegnati cadono in prescrizione e la riserva specifica viene soppressa.

#### Articolo 8

Le autorità portoghesi adottano le misure necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Tali misure comprendono, in particolare:

- a) l'accertamento dell'ammissibilità delle superfici dichiarate;
- b) il controllo che la produzione di seminativi sulle superfici dichiarate è abbandonata e che esse sono debitamente riconvertite alla produzione estensiva di bestiame entro i termini prescritti.

#### Articolo 9

1. Le superfici di seminativi riconvertite nel quadro del presente regolamento e corrispondenti all'insieme delle domande ammissibili in ciascuna campagna sono detratte, a decorrere dalla campagna successiva, dalla superficie di base regionale o, eventualmente, individuale di cui all'articolo 2, paragrafi 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92. Il Portogallo comunica ogni anno alla Commissione, in tempo utile per consentire la modifica della superficie di base regionale, la somma totale delle superfici riconvertite.

2. Le superfici di seminativi riconvertite sono assimilate ai pascoli permanenti di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1765/92.

#### Articolo 10

Se necessario, la Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 e all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89.

#### Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

### ALLEGATO

#### Elenco delle regioni di cui all'articolo 1

Castelo Branco, Santarém, Lisboa, Setúbal, Évora, Beja e Faro.

### RETTIFICHE

#### Rettifica della gara di appalto aperta «Studi del trasporto»

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 78 del 15 marzo 1994)

(94/C 117/07)

Pagina 18, punto 7. a) Termine per il ricevimento delle offerte:

anziché: «4. 5. 1994»,

leggi: «16. 5. 1994».